

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°1 del 05/07/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

Comunicato ufficiale n°1 – 01.07.2018
Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°2 – 01.07.2018
Tutela sanitaria obbligo a sottoporre i tesserati a visita medica

Comunicato ufficiale n°4 – 01.07.2018
Regolamento Coppa Italia Nazionale Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°5 – 01.07.2018
Manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°6 – 01.07.2018
Nomine Delegazioni Provinciali-Distrettuali-Zonali Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°7
Nomine Commissioni LND Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°3 – 01.07.2018

Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°4 – 01.07.2018

Gare amichevoli e Tornei Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°7 – 01.07.2018

Rapporti con organi di informazione – esercizio del diritto di cronaca Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°8 – 01.07.2018

Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2018/2019

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

TESSERAMENTO: trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri

TESSERAMENTO: procedure di tesseramento dei calciatori minori per la Stagione Sportiva 2018-2019

ELENCO GIOCATORI SVINCOLATI ART. 108

FIRMA ELETTRONICA DEMATERIALIZZAZIONE

Prima di procedere alla riattivazione del “PIN FIRMA ELETTRONICA”, si deve **OBBLIGATORIAMENTE** inserire l’Organigramma completo dei “delegati abilitati alla firma” nell’apposita sezione. Successivamente si procede con l’immissione del proprio codice fiscale nel menù **Firma Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN**. Invece, per chi non ha mai richiesto l’autorizzazione alla **FIRMA ELETTRONICA** o ha cambiato società in questa annata sportiva, ricordiamo che, per ottenere l’autorizzazione da parte della LND verrà richiesto quanto segue:

- **DOCUMENTO D’IDENTITA’** (in corso di validità)
- **TESSERA SANITARIA** (in corso di validità) o **CODICE FISCALE**
- **DISTINTA SOCIETARIA “DELEGATI ALLA FIRMA” DEBITAMENTE FIRMATA E TIMBRATA**
- **MAIL PERSONALE DEL DELEGATO**
- **NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO**
- **PIN PERSONALE** (da fornire durante la procedura e da conservare)

DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Stagione sportiva 2018/2019

A - PREMESSA

A.1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - tassa associativa alla L.N.D.;
 - diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - assicurazione tesserati;
 - acconto spese per attività e organizzazione.

B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

B.1. Utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA", compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (*pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati*);
- Desiderata;
- Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla *omologazione* da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo (*conformemente alla dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario/gestore dell'impianto*);
- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
- Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio "**Dati Società**", oltre a costituire la base per l'eventuale pubblicazione dell'"ANNUARIO", sono da considerarsi "**dati ufficiali**", da utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione. Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, si raccomanda di indicare un valido **indirizzo e-mail**, possibilmente appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata documentazione nei casi in cui:

- a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la *dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1.* prima dell'inizio del Campionato;

- b) la Società intenda svolgere **attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede**, dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 19, co. 4 delle NOIF, esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta ;
- c) la Società abbia **eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto** (Enti federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio, dall'organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND n. 9795 del 4/5/2018), dovrà presentare **documentazione**, incontestabile e dimostrativa, **dell'avvenuto pagamento**. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l'avvenuto pagamento¹;
- d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il **Foglio questionario desiderata** (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all'indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figc-dilettanti-er.it.

D – LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2018**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con le firme autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la procedura c.d. "**dematerializzazione**", tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione come indicato nella **colonna 1** della successiva tabella E.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizioni" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria "area società", il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinario, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella **colonna 2** della tabella di cui alla successiva lettera E.

D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.

¹ Si ricorda che alle Società che gestiscono **campi in erba artificiale** esclusivamente per lo svolgimento di attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella **colonna 3** della tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO	COMPETENZA	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
	1	2	3
ECCELLENZA	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
PROMOZIONE			
PRIMA CATEGORIA			
JUNIORES REGIONALE			
CALCIO A 5 SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21 JUNIORES (Under 19)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
CALCIO A 5 Serie D	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO A 5 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 30 luglio ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile) JUNIORES	Comitato Regionale	dal 6 luglio 30 luglio ore 17.00	entro 6 agosto ore 17.00
SECONDA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
TERZA CATEGORIA TERZA CATEGORIA UNDER 21 TERZA CATEGORIA UNDER 18	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
JUNIORES PROVINCIALE	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 30 luglio	entro 20 agosto

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2018/2019

F.1. L'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.100,00	300,00	2.800,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES REGIONALI	900,00	-	300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00	-	300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 UNDER 21	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 JUNIORES (Under 19)	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile)	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00	-	-	350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00
I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.				

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2018/2019, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 femminile.
3. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
5. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.
6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

7. E' altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile.

F.2. Al totale indicato nella tabella di cui al comma 1, detratte le eventuali gratuità dei diritti di iscrizione di cui al comma 2, va **aggiunto**:

- il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall'ESTRATTO CONTO REGIONALE presso il C.R.E.R. consolidato al 30/6/2018 (il SALDO CONTABILE a CREDITO va invece sottratto);
- l'**anticipo delle spese assicurative** calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico alla Società alla data del 30 giugno 2018 risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI;
- la **documentazione dell'avvenuto pagamento degli eventuali debiti** nei confronti di Enti federali, Società, calciatori, allenatori, diritti riomologazione campi in erba artificiale ecc.;

F.3. I due documenti, ESTRATTO CONTO REGIONALE e ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contengono il dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2017/2018), sono disponibili sul sito internet utilizzando la procedura on-line dopo la data 6/7/2018.

F.4. Le somme relative all'ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE e all'ANTICIPO SPESE ASSICURATIVE possono essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui dovranno essere versati dalle Società entro il **termine del 15 novembre 2018**. Dopo tale data si applicano, anche senza alcun preavviso, le procedure delle "**esazioni coattive**" delle somme nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. e del comma 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

F.5. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare (massimo e minimo) è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

F.6. Per le **Società di nuova affiliazione**, l'ammontare dell'anticipo delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria, da congruare al termine della stagione sportiva, come segue:

- CALCIO A 11 (maschile e femminile): € 1.000,00;
- CALCIO A 5 (maschile e femminile): € 500,00.

F.7. Il pagamento delle iscrizioni di tutti i Campionati deve tassativamente essere effettuato tramite la **CREAZIONE DELLA RICARICA ON LINE** del "**Portafoglio Iscrizioni**" con relativo **bonifico bancario** presso

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3

Intestato a FIGC – LND – CRER

Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493

**E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL PROCEDIMENTO DI
DEMATERIALIZZAZIONE SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE URGENZE/NEWS**

WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT

PRATICHE PRESENTATE DALLE SOCIETA' IN ATTESA DI RATIFICA DA PARTE DELLA F.I.G.C.

CAMBI DI DENOMINAZIONE

MATR. 930788	da G.S. CARPEN A.S.D.	a	A.S.D. CARPEN FORLI'
MATR. 47040	da A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE	a	A.S.D. TONNOTTO SAN SECONDO
MATR. 80958	da A.S.D. TERME MONTICELLI	a	SSDARL TERME MONTICELLI
MATR. 80523	da G.S.D. GIAN LUCA MONTANARI	a	G.S.D. MODENA CALCIO A 5
MATR. 946990	da A.S.D. JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA	a	A.S.D. JUNIOR GAMBETTOLA
MATR. 933832	da U.S.D. RAMISETO CERVAREZZA	a	U.S.D. RAMISETO LIGONCHIO
MATR. 63055	da PCS SANMICHELESE SASSUOLO	a	PCS SANMICHELESE SSD ARL
MATR. 62710	da A.S.D. ROSSELLI MUTINA	a	ROSSELLI MUTINA SSD ARL
MATR. 67380	da A.C.D. SPORTING PIEVECELLA	a	A.S.D. PIEVECELLA
MATR. 65633	da A.S.D. SPORTING ARGENTA	a	A.S.D. AFC SANTA MARIA CODIFIUME
MATR. 630408	da A.S.D. MOLINELLA CODIFIUME RENO	a	A.S.D. MOLINELLA RENO FC 1911
MATR. 205602	da G.S. SAN CARLO A.S.D.	a	A.S.D. TERRE DEL RENO
MATR. 630459	da A.C. BASILICA 2000	a	UPD BASILICASTELLO
MATR. 80056	da A.S.D. ASAR 1972	a	ASD A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO
MATR. 945445	da VERGATO A.S.D.	a	ASD VERGATO CARIOCA
MATR. 935554	da A.S.D. JUNIOR SAN CLEMENTE	a	A.S.D. REAL SAN CLEMENTE

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

MATR. 68502	da POL MANZOLINO	con sede a CASTELFRANCO EMILIA - MO
	a A.S.D. ATLETICO SPM CALCIO	con sede a S.CESARIO SUL PANARO - MO

FUSIONI

A.S.D. AZZURRA	MATR. 918741	2 CAT	
		a	A.S.D. AZZURRA – ROMAGNA MATR. 949188
A.D. GRUPPO SPORTIVO ROMAGNA	MATR. 938168	1 CAT	
A.S.D. SPORTING CLUB S.ILARIO	MATR. 57775	3 CAT	
		a	SPORTING CLUB S.ILARIO MAD MATR. 949190
A.S.D. IL TONNOTTO MADREGOLO	MATR. 920879	1 CAT	
A.C.D. CASTELLANA	MATR. 11150	PROMOZ.	
			A.S.D. CASTELLANA FONTANA MATR. 949192
A.S.D. FONTANA AUDAX	MATR. 630399	PROMOZ.	
A.C.D. MIRAMARE	MATR. 74597	1 CAT	
			A.S.D. RIVAZZURRA-MIRAMARE MATR. 949193
A.S.D. JUNIOR RIVAZZURRA CALCIO	MATR. 941632	SGS	
POL.D. PITTOLO	MATR. 920568	2 CAT	
			U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO MATR. 949195
U.S. GOSSOLENGO A.S.D.	MATR. 21970	3 CAT	
A.S.D. CENTESE 1913	MATR. 945198	2 CAT	
			A.S.D. CENTESE CALCIO MATR. 949196
A.S.D. SPORTING CENTESE	MATR. 921168	SGS	
ASD.US GUALDO VOGHIERA	MATR. 932099	PROM	
		a SSD MASI TORELLO-VOGHIERA ARL	MATR. 949187
A.C.D. MASI 2013	MATR. 938207	2 CAT	
A.S.D. FORNOVO	MATR. 19240	1 CAT	
			A.S.D. FORNOVO MEDESANO MATR. 949186
U.S.D. MEDESANESE	MATR. 4020	1 CAT	

AFFILIAZIONI

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 949255	U.S. PIANELLESE	SEDE PIANELLO VAL TIDONE – PC
MATR. 949259	U.S. CARPINE 1954 A.S.D.	SEDE CARPI - MO
MATR. 949256	POLISPORTIVA SPIV A.S.D.	SEDE RAVENNA
MATR. 949261	POLISPORTIVA UNION 81 ASD	SEDE MODENA
MATR. 949284	ASD CS ALFIO PIZZI 1992	SEDE CASTEL MAGGIORE - BO

CALCIO A 5 MASCHILE

MATR. 949260	A.S.D. TEKNO CALCIO A 5	SEDE REGGIO EMILIA
--------------	-------------------------	--------------------

AFFILIAZIONI DILETTANTI DI SOCIETA' GIA' DI SETTORE GIOVANILE

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 204276	A.S.D. BARCA RENO	SEDE BOLOGNA
MATR. 932816	A.S.D. SAN VITO	SEDE RIMINI
MATR. 943305	U.S. TERRE DI CASTELLI A.S.D.	SEDE VIGNOLA - MO

RINUNCIA ATTIVITA' DILETTANTE

MATR. 2310	POL. ANTAL PALLAVICINI USCSI	SEDE BOLOGNA
------------	------------------------------	--------------

SOCIETA' INATTIVE

Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi ai rispettivi campionati:

MATR. 630521	U.S. CARPINE	MO	3 CAT
MATR. 76358	A.S. TRE ESSE SALUDECIO	RN	3 CAT
MATR. 943304	A.S.D. PROGETTO CALCIO SASSUOLO2	MO	SGS
MATR. 912395	ASSOC. IDEA CALCIO 2000	BO	3 CAT
MATR. 910512	F.C.D. IL CASTELLO	PR	3 CAT

Pertanto a mente dell'art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo e ciò a far tempo dalla data di pubblicazione del presente C.U.

RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE

La società **A.MI.CA. A.S.D. matricola 917668**, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2014/2015, ha espresso la volontà di riprendere l'attività di **Settore Giovanile** e pertanto si prende atto di tale disponibilità.

La società **S.PO. RENO CENTESE A.S.D. matricola 68506**, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2017/2018, ha espresso la volontà di riprendere l'attività **Dilettantistica** e pertanto si prende atto di tale disponibilità.

\$

**SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
(STAGIONE SPORTIVA 2018/2019)
Comunicato n.63 F.I.G.C.**

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, alla F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della F.I.G.C..

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (prima tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (prima tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da domenica 1° luglio 2018 a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00)**- autonoma sottoscrizione- art. 113 delle N.O.I.F.

Per società di Serie A e Serie B:

- **da mercoledì 1° agosto 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica

Per società di Serie C:

- **da mercoledì 1° agosto 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)**- con consenso della società dilettantistica

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

- **da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)** -con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)

b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

Per società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

Per società di Serie C:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00)

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo- Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da domenica 1° luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle

Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è abilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva

successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 gennaio 2019**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **sabato 30 marzo 2019**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinquies*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2017/18 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

Per società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)- autonoma sottoscrizione

Per società di Serie C:

- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)- autonoma sottoscrizione

Per società di Serie A, Serie B e Serie C:

b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)- con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **lunedì 1° luglio 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. e da **domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)**.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Nel corso dell'attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste telefoniche tese ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che hanno preso parte a gare ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere legittimamente utilizzati. Al contempo, alcune Società continuano a manifestare impropriamente le proprie doglianze circa l'impossibilità di verificare la posizione di tesseramento dei calciatori delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al riguardo. Rammentando che gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione di tesseramento di atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO ON-LINE

Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori, facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate. Sottolineando come la data di decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell'organo autorizzato e precisando che, per quanto riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di

dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.

Le Società sono pertanto invitate a porre particolare attenzione riguardo le pratiche che, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc...). **In questi casi la decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.**

Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata (ovviamente occorre tenere conto dei termini Federali pubblicati sopra).

LISTE DI SVINCOLO – ART- 107 DELLE NOIF

Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all'interno del sito web www.Ind.it, è predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli "Dilettanti" nel periodo che intercorre tra domenica 1 e sabato 14 luglio 2018 (ore 12) ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F.

A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, come da modifica del comma 3 dell'Art 107 delle N.O.I.F. (Comunicato Ufficiale n° 311 della L.N.D., 58 della F.I.G.C.), le liste, una volta inoltrate possono essere modificate ESCLUSIVAMENTE con l'aggiunta di nuovi nominativi entro la scadenza del 14/07/2018 ore 12

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare la lista resa "definitiva" riportante l'elenco dei propri calciatori svincolati, apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento. Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l'elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

La data di decorrenza è quella determinata dall'apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

Non si accetteranno: quindi:

1. Lista cartacea
2. Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa
3. Lista inviata per fax o per e-mail o via posta raccomandata o normale
4. Lista senza timbro e/o firma

In questi casi si procederà alla NON convalida della pratica.

Svincolo per decadenza art. 32 bis delle NOIF

Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza. Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che una volta ottenuto lo stesso gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività Federale

LA RICHIESTA DI SVINCOLO ART.32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 15/07/2018 FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. NON SONO VALIDI FAX O E-MAIL MA SOLO RACCOMANDATE.

Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche

Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale / locale, devono farne richiesta per FAX all'Ufficio Tesseramento Regionale (051/3143830) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell'atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567) ed allegando documento identificativo (carta d'identità) del Presidente della Società richiedente l'annullamento.

Le richieste sprovviste di tali informazioni non saranno evase.

Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche

La procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità temporale:

- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
- la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;

trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall'archivio della Società. Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.

TESSERAMENTO STRANIERI

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI SOLO MAGGIORENNI – PRIMO TESSERAMENTO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,

PER LA PRIMA VOLTA

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2018/2019.

Vincolo annuale STATUS 7- STATUS 20.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 31 Dicembre 2018** della stagione sportiva in corso

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

SI POSSONO TESSERARE ED IMPIEGARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 CALCIATORI STATUS 7

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma**. Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni) o dichiarazione di dimora rilasciata da enti o strutture autorizzate per l'immigrazione

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

§ Documento d'identità non scaduto

L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l'atleta Extracomunitario acquisirà lo status 7

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni) o dichiarazione di dimora rilasciata da enti o strutture autorizzate per l'immigrazione

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società Estera e della Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

§ Documento d'identità non scaduto

NON C'E' NUMERO LIMITATO DI TESSERAMENTO DEI COMUNITARI STATUS 20

L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l'atleta Comunitario acquisirà lo status 20

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni/ Primo tesseramento nella Stagione Sportiva 2018/2019. STATUS 71- STATUS 70.

NON C'E' NUMERO LIMITATO DI TESSERAMENTO DEGLI STATUS 71 E 70

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30 Marzo 2019** della stagione sportiva in corso

§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Il tesseramento avrà durata annuale nel caso l'atleta Extracomunitario abbia il permesso di soggiorno LIMITATO.

In caso di permesso di soggiorno ILLIMITATO la durata del vincolo sarà pluriennale.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni) o dichiarazione di dimora rilasciata da enti o strutture autorizzate per l'immigrazione

§ Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere

§ Documento d'identità non scaduto

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni) o dichiarazione di dimora rilasciata da enti o strutture autorizzate per l'immigrazione

§ Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere

§ Documento d'identità non scaduto

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio Federale.

PER I MINORENNI NUOVO TESSERAMENTO VEDI L'ALLEGATO INERENTE L'ART. 19 FIFA, IUS SOLI E LEGGE DI BILANCIO 2018 N.205

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI RINNOVO DEL TESSERAMENTO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero **minorenne e maggiorenne** che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate Stagioni Sportive del **RINNOVO DEL TESSERAMENTO in favore di Società affiliata alla L.N.D.** , con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento”.

Extracomunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO – vincolo annuale. STATUS 7 (SE NE POSSONO TESSERARE FINO A 2).

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 31/12/2018**

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti. (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

SE MAGGIORENNE:

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni)

§ Documento d'identità non scaduto

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).

§ Documenti d'identità calciatore e genitori non scaduti

Comunitari GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO – vincolo annuale STATUS 20. (NON C'E' NUMERO LIMITATO DI TESSERAMENTO)

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 31/12/2018**

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinquies N.O.I.F.).**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza del calciatore (no autocertificazioni).

§ Documento d'identità calciatore non scaduto

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).

§ Documenti d'identità calciatore e genitori non scaduti

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza dello stesso.

Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell'”Area Società”.

Extracomunitari MAI TESSERATI ALL'ESTERO (se ne possono tesserare un numero illimitato) STATUS 71.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30 Marzo 2019** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; se l'atleta è minorenne **entro il 31 Maggio 2019**

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinques N.O.I.F.).**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

SE MAGGIORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni)

§ Documento d'identità non scaduto

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).

§ Documenti d'identità calciatore e genitori non scaduti

IL CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO STATUS 71 CHE HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO ASSUME IL VINCOLO PLURIENNALE

Comunitari MAI TESSERATI ALL'ESTERO (se ne possono tesserare un numero illimitato) STATUS 70.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30 Marzo 2019** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; se l'atleta è minorenne **entro il 31 Maggio 2019**

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti (fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggesi art. 40 quinques N.O.I.F.).**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni)

§ Documento d'identità calciatore non scaduto

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).

§ Documenti d'identità calciatore e genitori non scaduti

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell'”Area Società”.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30 Marzo 2019**

§ **I calciatori possono essere svincolati o trasferiti**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento definitivo”:

Calciatori extracomunitari

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni)

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

Calciatori comunitari

§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità (no autocertificazioni)

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina la decorrenza del tesseramento**.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell’”Area Società”.

Rientro in Italia di calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per Federazione estera con anagrafica presente in archivio FIGC

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30/03/2019**

SE IL CALCIATORE ITALIANO PROVIENE DA FEDERAZIONE ESTERA CON ULTIMO TESSERAMENTO DA PROFESSIONISTA, LA SCADENZA DEL TESSERAMENTO E’ IL 31/01/2019

Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:

§ Certificato di cittadinanza italiana (no autocertificazioni).

§ Certificato di residenza in corso di validità (no autocertificazioni).

§ Copia di documento d’identità non scaduto

§ Dichiarazione dell’atleta che dovrà indicare il nome esatto della Società Estera e della Federazione Calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza. Segnalando anche se è stato convocato o meno in Rappresentative o Nazionali Estere.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **NON DETERMINA** la decorrenza del tesseramento.

Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 31 Maggio 2019**

§ **I calciatori una volta assunto il vincolo possono essere svincolati o trasferiti nel periodo Federale previsto.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

§ Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, in caso il permesso fosse scaduto, occorre caricare negli allegati **anche copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma** . Oppure un documento equipollente al permesso, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno sul territorio italiano

- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).
- § Fotocopia documento identificativo calciatore e genitori non scaduti
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina la decorrenza del tesseramento**.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell'”Area Società”.

Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 31 Maggio 2019**
- § **I calciatori una volta assunto il vincolo possono essere svincolati o trasferiti nel periodo Federale previsto**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (no autocertificazioni).
- § Fotocopia documento identificativo calciatore e genitori non scaduti
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina la decorrenza del tesseramento**.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell'”Area Società”.

Calciatori Italiani nati all'estero e MAI TESSERATI per Federazione estera – primo tesseramento F.I.G.C.

La richiesta di tesseramento **deve essere dematerializzata entro il 30 Marzo 2019** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; se l'atleta è minorenne **entro il 31 Maggio 2019**

Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:

- § Certificato di cittadinanza italiana (no autocertificazioni).
- § Certificato di residenza in corso di validità (no autocertificazioni)
- § Copia di documento d'identità non scaduto
- § Attestazione dell'atleta che dovrà dichiarare di non essere mai stato tesserato in Società appartenenti a Federazioni Estere

La data di dematerializzazione della richiesta di tesseramento **non determina la decorrenza del tesseramento**.

Esso decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con convalida consultabile nell'”Area Società”.

Variazione di “status” per calciatori extracomunitari e comunitari TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETA’ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza acquisita a Stagione Sportiva in corso

La richiesta di variazione deve essere inoltrata al Comitato Regionale al fax 051/3143830 oppure all’indirizzo e-mail tesseramento@figc-dilettanti-er.it

Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:

§ Certificato di cittadinanza italiana (no autocertificazioni).

§ Copia di documento d’identità

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 108 N.O.I.F.

(svincoli per accordo dei calciatori Stagione Sportiva 2017/2018)

VEDI ALLEGATO AL C.U. DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI EX ART. 109 N.O.I.F.

(svincoli per inattività dei calciatori accolti nella Stagione Sportiva 2017/2018)

MATR.	COGNOME	NOME	DT NASC	CODICE FISCALE	SOCIETA'
6732912	BERSANI	ANDREA	26/08/1995	BRSNDR95M26D611Q	FULGOR FIORENZUOLA
4384675	DE ANGELIS	SALVATORE	18/05/1994	DNGSVT94E18E253B	GUALTIERESE 1965
5445476	DOMENICONI	GRETA	29/12/1998	DMNGRT98T69G337T	ACADEMY PARMA CALCIO 1913
4365540	FIGIELLO	ALESSANDRO	06/07/1995	FRLLSN95L06G337S	UNIONE CALCIOCASALESE SRL
4815551	FRATE	FABIO	17/09/1995	FRTFBA95P17F839O	REAL SAN LAZZARO
2087843	GHISELLI	FILIPPO	23/08/1989	GHSFPP89M23E730H	ULISSE E PENELOPE
2089884	LO IACONO	GIANLUCA	24/09/1999	LCNGLC99P24F257K	VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
4765560	MANTOVI	RICCARDO	04/04/1995	MNTRCR95D04G337D	MEDESANESE
4792702	MAZZALI	FEDERICO	23/06/1996	MZZFRC96H23F240T	LUZZARA CALCIO
4594166	MINZONI	FRANCESCO	03/10/1996	MNZFNC96R03G337A	BASILICA 2000
5338991	NAPOLITANO	ANDREA	27/07/1999	NPLNDR99L27B963I	SAN LAZZARO CALCIO SSDARL
5899726	ROSSI	MATILDE	12/06/2001	RSSMLD01H52G337P	VICOFERTILE
2183629	SALATIELLO	ALESSIO	27/05/2002	SLTLSS02E27A944N	FOSSOLO 76 CALCIO
4740851	TESTI	NICOLO	30/10/1995	TSTNCL95R30B034X	FIDENZA S.R.L.
5231069	TOSCANI	FILIPPO	15/09/1998	TSCFPP98P15G535L	FONTANA AUDAX

SVINCOLI EX ART. 109 N.O.I.F.

RESPINTI PER VIZIO DI FORMA

Avverso la mancata inclusione nell’elenco delle pratiche di svincolo accettate, la parte interessata, entro trenta giorni dalla data della spedizione della comunicazione, può reclamare alla Commissione Tesseramenti Via G. Allegrì 14 – 00198 Roma.

BERTINELLI TOMMASO/SALSOMAGGIORE

Il calciatore è tesserato in altra società

01/08/1997



DISPOSIZIONI OMOLOGAZIONI IMPIANTI SPORTIVI

Si informa che, come da regolamento di omologazione degli Impianti Sportivi della FIGC, la durata dell'omologazione dei campi in erba naturale e i campi di Calcio A5 (coperti e scoperti), campi in erba sintetica e quelli sussidiari (attività del puro settore giovanile auto-arbitrate), la scadenza per il rinnovo dell'omologazione è ogni **4 (quattro) anni** ai costi sotto riportati:

CALCIO A 11

OMOLOGAZIONE NUOVA	450,00 euro	(invariato)
VERIFICA QUADRIENNALE	200,00 euro	

CALCIO A 5

OMOLOGAZIONE NUOVA	250,00 euro	(invariato)
VERIFICA QUADRIENNALE	200,00 euro	

ALTRO

EVENTUALE SOPRALLUOGO ULTERIORE	100,00 euro	(prima della scadenza)
ATTIVITA' DI BASE	100,00 euro	

A) L'eventuale impossibilità del rilascio del "CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE" comporta l'immediato diniego all'utilizzo del campo per le attività FIGC –LND

B) La constatazione della mancanza del "CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE" in corso di validità o la mancata esecuzione delle opere prescritte dal Fiduciario Regionale Impianti Sportivi (FIS) entro il periodo stabilito, comporterà l'immediato diniego all'utilizzo del campo per le attività della FIGC – LND

C) Qualsiasi tipo di intervento, dentro e fuori del rettangolo di gioco sino alle recinzioni comprese, che modifichino lo stato dei luoghi, non preventivamente autorizzato, farà decadere la validità dell'omologazione in corso con il fermo immediato del campo per le partite ufficiali FIGC – LND. L'eventuale autorizzazione / diniego sarà comunicato in forma ufficiale esclusivamente dal FIS

D) Le Carte Federali indicano che il "CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE" deve essere esposto nello spogliatoio dell'arbitro. Le società che non ne sono in possesso potranno richiederlo alla signora Tiziana tel. 051.3143880 – Fax 051.3143881 – E Mail : info@figc-dilettanti-er.it

Durante i sopralluoghi si prega di Indicare al nostro tecnico incaricato, a chi spettano le competenze amministrative di cui sopra. In qualsiasi caso, la prestazione non prevede ritiro di alcun pagamento da parte del Fiduciario.

Per ogni informazione o chiarimento contattare il Fiduciario Regionale Impianti Sportivi geometra DANTE BRUNETTI cell. 348.0036399

E-mail: dantebrunetti@libero.it oppure: impianti@figc-dilettanti-er.it

Si riceve su appuntamento.



7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 02 LUGLIO 2018

Tribunale composto dai signori: **DAL FIUME (Presidente)**, **CESARI** e **MORETTO (Componenti)** con l'assistenza della Sig.ra **LAMBERTINI (Segretaria)** e del Sig. **CAVALLINI (A.I.A.)**

DEFERIMENTI

55. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor SOUMALIA SANKARI

Con nota 06.06.2018 n.12913/872 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

-Sig. **SOUMALIA SANKARI**, giocatore della Società **AURORA ASD**, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara:

FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, Delegazione Provinciale di Parma, senza averne titolo perché non tesserato ma comunque in possesso del certificato medico per l'attività sportiva agonistica trasmesso dalla Società e valido per la gara oggetto dell'indagine.

Effettuate ritualmente le notifiche la parte deferita non ha inoltrato richiesta di audizione, non è presente all'odierno dibattimento e non ha inviato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità della parte deferita e che siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del calciatore **SOUMALIA SANKARI** una giornata di squalifica;

Il Tribunale,

- valutato che il comportamento messo in atto dalla parte deferita integra la violazione come sopra attribuita;

- considerata la richiesta del Rappresentante della Procura
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di confermare al Sig. SOUMALIA SANKARI una giornata di squalifica Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

56. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Maestri Claudio, Scarponi Marcello, Neiviller Dennis quest'ultimo in persona dell'esercente la potestà, nonché della società A.S.D. Junior Gambettola Villalta

Con nota 06.06.2018 n.12912/932 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- Il Sig. Claudio Maestri, Presidente della Società ASD JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e dell'art. 7 co.1 dello Statuto Federale e art. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del giocatore DENNIS NEIVILLER e per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, senza visita medica e assicurazione nel corso della gara: JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA – ROMAGNA CENTRO del 19.11.2017 valevole per il campionato Allievi Delegazione Provinciale di Forlì.

-Sig. Marcello Scarponi, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA,, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61, co. 1 e 5 ,39 e 43 co.1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società, nel corso della gara: JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA – ROMAGNA CENTRO del 19.11.2017 valevole per il campionato Allievi Delegazione Provinciale di Forlì, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore DENNIS NEIVILLER sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, senza averne titolo consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza tesseramento e senza copertura assicurativa per non essere stato sottoposto a visita medica.

-Sig. Dennis Neiviller, giocatore della Società , ASD JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA – ROMAGNA CENTRO del 19.11.2017 valevole per il campionato Allievi Delegazione Provinciale di Forlì, in posizione irregolare in quanto non tesserato, senza visita medica e copertura assicurativa.

-SOCIETA' ASD JUNIOR GAMBETTOLA VILLALTA a titoli di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4,co. 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S..

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione, non sono presenti all'odierno dibattimento e non hanno inoltrato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Maestri Claudio 3 mesi d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Scarponi Marcello 2 mesi d'inibizione;
- a carico del calciatore Neiviller Dennis 2 giornate di squalifica;
- a carico della Società ASD Junior Gambettola Villalta 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 e un' ammenda di Euro 450,00;

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e la totale assenza di argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Maestri Claudio 2 mesi d'inibizione, al Sig. Scarponi Marcello 2 mesi d'inibizione a carico del calciatore Neiviller Dennis 1 giornata di squalifica, a carico della Società ASD Junior Gambettola Villalta l'ammenda di Euro 250,00 e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2017/2018.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

57. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Ghezzi Roberto, Boni Angelo, Falcicchio Andrea e Scirchio Eugenio questi ultimi in persona dell'esercente la potestà, nonché della società A.C. Sorbolo A.S.D.

Con nota 06.06.2018 n.12610/969 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Giampaolo Pinna**;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- Il Sig. Roberto Ghezzi, Presidente della Società A.C. SORBLO A.S.D., al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e dell'art. 7 co.1 dello Statuto Federale e art. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento dei giocatori ANDREA FALCICCHIO e EUGENIO SCIRCHIO per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, senza visita medica e assicurazione nel corso delle gare: COLORNO-SORBLO del 17/09/2017, Campionato Giovanissimi Interprovinciale per il giocatore Andrea Falcicchio e SORBLO-INTER CLUB PARMA del 16/09/2017, Campionato Giovanissimi Provinciali per il giocatore Eugenio Scirchio.

-Sig. Angelo Boni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.C. SORBLO A.S.D per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61, co. 1 e 5, 39 e 43 co.1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società, nel corso della gara:

COLORNO-SORBLO del 17/09/2017, Campionato Giovanissimi Interprovinciale , in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore Andrea Falcicchio sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, senza averne titolo consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza tesseramento e senza copertura assicurativa per non essere stato sottoposto a visita medica.

-Sig. Andrea Falcicchio, giocatore della Società A.C. SORBLO A.S.D , per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: COLORNO-SORBLO del 17/09/2017, Campionato Giovanissimi Interprovinciale, in posizione irregolare in quanto non tesserato, senza visita medica e copertura assicurativa.

-Sig. Eugenio Scirchio, giocatore della Società A.C. SORBLO A.S.D , per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: SORBLO-INTER CLUB PARMA del 16/09/2017, Campionato Giovanissimi Provinciali in posizione irregolare in quanto non tesserato, senza visita medica e copertura assicurativa.

-SOCIETA' A.C. SORBLO A.S.D a titoli di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4,co. 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S..

Effettuate ritualmente le notifiche, la Società Sorbolo è rappresentata ed è presente all'odierno dibattimento dove ammette l'errore al momento del tesseramento avvenuto in buona fede e solo per mera distrazione, riproducendo i certificati medici dei calciatori. Si rimette alla decisione del Tribunale auspicando che le relative sanzioni siano le più lievi possibili. Le restanti parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Ghezzi Roberto 45 giorni d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Boni Angelo 30 giorni d'inibizione;
- a carico del calciatore Falcicchio Andrea 1 giornate di squalifica;
- a carico del calciatore Scirchio Eugenio 1 giornate di squalifica;
- a carico della Società A.C. SORBLO A.S.D. 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato giovanissimi stagione sportiva 2018/2019 e un' ammenda di Euro 200,00;

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e la totale assenza di argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

Delibera

di infliggere al Sig. Ghezzi Roberto 1 mese d'inibizione, al Sig. Boni Angelo 1 mese d'inibizione **a carico dei calciatori** Falcicchio Andrea e Scirchio Eugenio 1 **giornata di squalifica, a carico della Società A.C. SORBOLO A.S.D.** l'ammenda di Euro 200,00 e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2018/2019.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

58. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**A carico dei Signori Macori Rinaldo, Ricci Francesco, nonché della società U.S.D. SAN ZACCARIA**

Con nota 30.05.2018 n.12561/941 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- Il Sig. Macori Rinaldo, Presidente della Società USD SAN ZACCARIA, al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. e dell'art. 7 co.1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del giocatore Ricci Francesco e per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara: SAN ZACCARIA – ATLAS S. STEFANO del 28.10.2017, valevole per il Campionato di terza Cat. Delegazione Provinciale di Ravenna.

-Sig. Ricci Francesco, giocatore della Società USD SAN ZACCARIA,, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: SAN ZACCARIA – ATLAS S. STEFANO del 28.10.2017, valevole per il Campionato di terza Cat. Delegazione Provinciale di Ravenna, in posizione irregolare in quanto non tesserato.

-SOCIETA' USD SAN ZACCARIA a titoli di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S..

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione, non sono presenti all'odierno dibattimento e non hanno inviato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Macori Rinaldo 45 giorni d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Ricci Francesco 1 giornata di squalifica;
- a carico della Società USD SAN ZACCARIA 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2018/2019 e un' ammenda di Euro 300,00;

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e la totale assenza di argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

Delibera

di infliggere al Sig. Macori Rinaldo 1 mese d'inibizione, a carico del calciatore Ricci Francesco 1 giornata di squalifica, a carico della Società USD SAN ZACCARIA l'ammenda di Euro 200,00 e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2018/2019.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

\$

9. ALLEGATI

Comunicato ufficiale n°1 L.N.D. – 01.07.2018

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°2 L.N.D. – 01.07.2018

Tutela sanitaria obbligo a sottoporre i tesserati a visita medica

Comunicato ufficiale n°4 L.N.D. – 01.07.2018

Regolamento Coppa Italia Nazionale Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°5 L.N.D. – 01.07.2018

Manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°6 L.N.D. – 01.07.2018

Nomine Delegazioni Provinciali-Distrettuali-Zonali Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato ufficiale n°7 L.N.D. – 01.07.2018

Nomine Commissioni LND Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°3 L.N.D.– 01.07.2018

Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°4 L.N.D. – 01.07.2018

Gare amichevoli e Tornei Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°7 L.N.D. – 01.07.2018

Rapporti con organi di informazione – esercizio del diritto di cronaca Stagione Sportiva 2018/2019

Circolare n°8 L.N.D. – 01.07.2018

Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2018/2019

GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

TESSERAMENTO: trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri

TESSERAMENTO: procedure di tesseramento dei calciatori minori per la Stagione Sportiva 2018-2019

ELENCO GIOCATORI SVINCOLATI ART. 108

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 05/07/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**